# REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/78 DELLA COMMISSIONE

## del 5 luglio 1978

## che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978, concernente il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/78 (4), prevede che il titolo d'esportazione per le carni vendute in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione (4), hanno una durata di validità di 6 mesi ; che occorre prevedere una disposizione analoga per le conserve vendute in conformità del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78 della Commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (5) ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/78, i titoli d'esportazione implicanti la fissazione anticipata della restituzione sono validi sino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio ; che è necessario prorogare a sei mesi la durata di validità di questi titoli quando riguardano prodotti venduti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/78 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 4. Il titolo d'esportazione relativo alle conserve vendute in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78 è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla fine del termine di presa in consegna e di esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano :

a) nella casella 12, una delle seguenti diciture :

— « Conserve d'intervento — applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78 ;

— « Interventionskonserves — anvendelse af artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1557/78 » ;

— « Interventionskonserven — Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1557/78 » ;

— « conserves d'intervention — application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n. 1557/78 » ;

— « Intervention preserved meat — Article 3 (1) of Regulation (EEC) N° 1557/78 applies » ;

— « Conserven uit interventievoorraden — toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) Nr. 1557/78 ».

b) nella casella 13 l'indicazione della destinazione.

Il titolo obbliga ad esportare verso questa destinazione.

5. Il titolo d'esportazione implicante la fissazione anticipata della restituzione e relativo ai prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla fine del termine di presa in consegna e di esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78 e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1557/78 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1978.

Tuttavia, per quanto riguarda i titoli d'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 571/78, esso si applica, su richiesta degli interessati, ai titoli rilasciati a decorrere dal 22 maggio 1978.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 53.
(5) Vedi pag 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH